



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

POC REGIONE CALABRIA

Misura anticiclica- Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.

AVVISO PUBBLICO

INCENTIVI SOTTO FORMA DI
***CONCESSIONE DI UN CREDITO DI IMPOSTA PER LA CREAZIONE DI
NUOVO LAVORO STABILE***
ATTRAVERSO L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CALABRIA

Gennaio 2014



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

Indice

Art. 1. Premessa e riferimenti normativi.....	3
Art. 2. Definizione dell'Intervento.....	5
Art. 3. Soggetti beneficiari dell'Intervento	5
Art. 4. Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta	6
Art. 5 Condizioni per ottenere l'aiuto.	9
Art. 6 Modalità di presentazione delle domande di aiuto.	10
Art.7 Procedura di valutazione delle istanze.....	11
Art 8 Modalità di erogazione degli incentivi	12
Art. 9 Cause di esclusione.....	12
Art. 10 Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo.....	13
Art. 11 Verifiche e controlli.....	13
Art. 12 Cause di decadenza.....	13
Art. 13 Recupero del credito per indebito utilizzo.....	14
Art. 14 Risorse finanziarie	14
Art. 15 Informativa Privacy	14
Art. 16 Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento	15
Art. 17 Pubblicità dell' Avviso	15
Art. 18 - Indicazione del Foro competente	15



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

Art. 1. Premessa e riferimenti normativi

1.1. Premessa

Il presente Avviso Pubblico viene adottato successivamente all'adesione della Regione Calabria alla terza fase del Piano di Azione e Coesione e alla successiva riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007/2013 con contestuale strutturazione del Programma Operativo Convergenza (POC - Scheda Credito d'imposta), in applicazione dell'art. 2 del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede l'istituzione di un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto-Legge aumentano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati" dal Regolamento (CE) n. 800/2008, e tenuto conto delle ulteriori modifiche apportate dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il presente Avviso Pubblico, inoltre, recepisce quanto disposto nell'ambito del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 24 maggio 2012, pubblicato in GU. n° 127 del 1 giugno 2012, nonché il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 8187 del 20 Marzo 2013 .

1.2 Riferimenti normativi

La Regione Calabria adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza e attuazione della seguente normativa e dei seguenti documenti:

- Decreto Interministeriale "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (GU n.127 del 1/6/2012)¹";
- Decreto Legge del 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto "Decreto Sviluppo") convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l'articolo 2 concernente l'istituzione del credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
- Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.59 che ha apportato alcune modifiche al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5, concernenti la determinazione del pro

¹ Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro per la Coesione Territoriale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con la quale sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 2 del citato articolo 2, nonché, le disposizioni di attuazione anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali in presenza di proventi che non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte sui redditi;

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 in attuazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, pubblicato sulla GUUE il 09/08/2008 – Serie L 214 (“Reg. 800”);
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE), nonché il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dei citati Regolamenti CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e loro successive integrazioni e modificazioni;
- legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
- articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
- nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del citato Decreto Legge n. 70/2011;
- Legge 19 luglio 1993, n. 236 - Interventi urgenti a sostegno dell'Occupazione;
- DPR n. 196/2008 che definisce, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013 (il “DPR 196”);
- Vademecum dell'ammissibilità della spesa per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
- Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007 (il “QSN”);
- Decisione della Commissione Europea C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012 di approvazione della modifica della decisione C(2007) 6711 del 17 dicembre 2007 che adotta il Programma Operativo Regionale per il F.S.E. 2007/2013;
- Programma Operativo Convergenza (POC) finanziato con risorse nazionali rinvenenti dalla riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007/2013;
- Integrazione alle disposizioni della Legge Fornero n. 92 del 28 giugno 2012 articolo 4, commi 12, 13 e 15;
- Nota IGRUE n. 1846 dell'11 Febbraio 2013 relativa alle modalità per accedere alle risorse del Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) rinvenenti dalla riprogrammazione del POR Calabria FSE 2007/2013.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 8187 del 20 Marzo 2013;
- D.G.R. n. 183 del 30 maggio 2013 di presa d'atto della decisione della Commissione Europea C(2012) 9617 del 14 dicembre 2012;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

- D.G.R. n. 234 del 27 giugno 2013, rettificata dalla D.G.R. n. 295 del 5 agosto 2013, di approvazione del Programma Ordinario Convergenza (POC - Scheda Credito d'imposta) della Regione Calabria nell'ambito del Piano di Azione Coesione;
- Programma Operativo 2007/2013 della Regione Calabria – Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione/Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 6711 del 17 dicembre 2007 e con presa d'atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 2007 (il "POR FSE Calabria 2007/21013");
- Deliberazione n. 171 dell'1 agosto 2007 del Consiglio Regionale della Calabria per presa atto della suddetta proposta di Programma Operativo Regionale FSE per l'attuazione della Politica di coesione 2007/2013;
- la Circolare del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Spese ammissibili FSE 2007-2013";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.P.C.M. 23 maggio 2007;
- il D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297;
- il D.Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- il D.P.R. 445/2000-Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Decreto legislativo n. 241 del 9.7.1997 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Art. 2. Definizione dell'Intervento

Sulla base dei pertinenti riferimenti normativi in merito al credito di imposta in argomento, prima citati all'art. 1 , punto 1.2, la Regione Calabria promuove a valere sul POC Regione Calabria, un intervento finalizzato ad incentivare l'assunzione con contratti a tempo indeterminato di lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati".

L'agevolazione, erogata attraverso lo strumento del credito d'imposta come descritto al successivo art. 8, verrà concessa ai datori di lavoro di cui all'art. 3 del presente Avviso Pubblico che hanno assunto, lavoratori definiti dai Regolamenti Comunitari "svantaggiati" o "molto svantaggiati", nei limiti delle risorse disponibili di cui al successivo art. 12, come meglio specificato dalla Integrazione alle disposizioni della Legge Fornero n. 92 del 28 giugno 2012 articolo 4, commi 12, 13 e 15;

Art. 3. Soggetti beneficiari dell'Intervento

In riferimento al **presente Avviso Pubblico**, nell'ambito della Regione Calabria, i soggetti beneficiari dell'intervento sono tutti i soggetti (datori di lavoro privati) che, nel periodo compreso tra il **14 Maggio 2011 e il**



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

13 Maggio 2013² abbiamo assunto a tempo indeterminato i lavoratori svantaggiati di cui al art. 2, punti 18 e 19 del Reg. 800/2008³.

Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'articolo 74 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Stato ed Enti Pubblici), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, le persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni.

Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati", che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni di cui all'articolo 1 nei dodici mesi precedenti alla data dell'assunzione.

Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo (ULA) ai sensi dell'art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

L'articolo 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce:

1) **lavoratori svantaggiati**, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

2) **lavoratore molto svantaggiato**: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con proprio decreto prot. n. 8187 del 20 Marzo 2013, ha chiarito ulteriormente alcune definizioni di lavoratore svantaggiato cui all'art. 2 del Regolamento CE 800/2008, ed in particolare:

a) *chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi* ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato di almeno sei mesi

² Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale, dal punto di vista generale, i soggetti beneficiari dell'intervento sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 14 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

³ Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012, pubblicato in GU. n° 127 del 1 giugno 2012, all'art. 5 "modalità di fruizione del credito d'imposta", comma 2, lett. A. prevede che "la Regione fissa un primo termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate fino alla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012 da esaminare ai fini della formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla lettera e) del citato Decreto Interministeriale.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

ovvero coloro i quali negli ultimi sei mesi hanno svolto attività autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli di istruzione;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato ovvero coloro che sono occupati in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura del 25 per cento, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze lavoro dell'ISTAT e appartengono al genere sottorappresentato.

Art. 4. Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

Nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d'imposta, è concesso, per ciascun lavoratore "svantaggiato" assunto nel periodo richiamato dal comma 1 dell'articolo 3 del presente Avviso Pubblico, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori "molto svantaggiati", il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.

I soggetti interessati potranno avanzare richiesta per un numero massimo di 10 ULA incrementali. Qualora il Soggetto risultasse beneficiario dell'intervento cui all'Avviso pubblico pubblicato sul BURC del 06.07.2012, n. 27 – Parte Terza, la richiesta deve essere relativa a diversi destinatari fermo restando il limite massimo incrementale in ULA cui al precedente capoverso.

I costi salariali sono quelli individuati al punto 15 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Tali costi, pertanto, comprendono:

- la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- i contributi assistenziali per figli e familiari;

Il calcolo dei costi salariali è comunque da intendersi al netto dei contributi di cui alla legge n. 407/90 in quanto definiti come aiuti di stato dalla Commissione Europea.

In riferimento ai limiti di fruizione degli incentivi sotto forma di credito di imposta, si fa presente che, alla luce dell'Integrazione alle disposizioni di cui alla Legge Fornero n. 92 del 28 giugno 2012 articolo 4, commi 12, 13 e 15 della legge, anche al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione del lavoratore ha costituito attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione è stato utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione ha violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano state finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Art. 5 Condizioni per ottenere l'aiuto.

Ai sensi del presente Avviso Pubblico e conformemente alle disposizioni previste dall'art. 5, del Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012, possono presentare le istanze di fruizione dell'agevolazione fiscale, nel rispetto delle condizioni e modalità di cui ai successivi articoli, i datori di lavoro previsti all'art. 3 che presso la sede operativa, stabilimento o ufficio collocati nell'ambito della Regione Calabria abbiano assunto a tempo indeterminato i lavoratori di cui allo stesso art. 3 nel periodo compreso tra il 14 Maggio 2011 e il 13 Maggio 2013 .

L'istanza potrà essere inviata a partire dalle ore **9,00** del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURC, della quale sarà data informativa attraverso il portale www.regione.calabria.it/formazione lavoro/, con le modalità di seguito indicate:

- a)** a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale (www.regione.calabria.it/formazione lavoro/), registrarsi **OBBLIGATORIAMENTE** e stampare la ricevuta di registrazione. Il form di registrazione sarà reso attivo successivamente alla numerazione del Decreto Dirigenziale di approvazione del presente Avviso Pubblico;
- b)** scaricare dal predetto sito la domanda (Allegato 1) e le dichiarazioni da allegare alla domanda (Allegati 2, 3, 4) da compilare in ogni parte;
- c)** stampare la domanda e gli allegati compilati, senza apportare modifiche, e sottoscriverli per esteso e timbrarli sull'ultima pagina, da parte del legale rappresentante del Candidato, nonché siglarli in ogni loro foglio;
- d)** trasmettere la domanda, con i relativi allegati alla Regione in formato cartaceo, **ESCLUSIVAMENTE** tramite raccomandata A.R.;

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione dettagliata al successivo art. 6.

Per accedere al contributo, e ai fini della dimostrazione dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 8, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n.800/2008 i datori di lavoro devono dichiarare che l'assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati rappresenta un aumento netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nel periodo di cui al comma 3 dell'art.2 del Decreto n. 70/2011 (12 mesi precedenti alla data di assunzione). Ove non rappresenti un aumento netto, il datore di lavoro deve dichiarare che il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Si rappresenta che:

1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente capoverso, va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

indeterminato impiegati nella stabilimento, nell'ufficio o nella sede operativa presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro;

2. l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
3. i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale;
4. agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare il prospetto che riepiloghi il calcolo dell'incremento occupazionale di cui all'Allegato 3 del presente Avviso Pubblico, per come di seguito specificato.

Il datore di lavoro deve inoltre dichiarare che:

- non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007,
- oppure, ha beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, specificando l'ammontare in euro, e di non essere tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;
- oppure, ha rimborsato – o ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia specificando le modalità utilizzate per come indicato nell'allegato all'Avviso Pubblico;

che, inoltre, è in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC);
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- tutte le normative in materia di lavoro in genere.

La partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso Pubblico comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Art. 6 Modalità di presentazione delle domande di aiuto.

Le imprese interessate dovranno presentare la seguente documentazione:

- ricevuta registrazione on-line di cui art. 5 punto a);
- Istanza di accesso all'agevolazione in originale contenente la dichiarazione attestante l'avvenuta assunzione di lavoratori così come definita all'art. 3 con l'indicazione del loro numero, dell'importo



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

complessivo di aiuto richiesto da calcolare sulla base del costo salariale effettivo, secondo il modello di cui all'**Allegato 1**;

- Dichiarazione relativa all'intensità di aiuto di cui al Regolamento CE n. 800/2008, secondo il modello di cui all'**Allegato 2**;
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt 3 e 5 compreso il calcolo dell'incremento occupazionale netto dei lavoratori a tempo indeterminato (**Allegato 3**);
- Dichiarazione con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali (**Allegato 4**);
- Per i datori di lavoro tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A o Visura aggiornata;
- Per i datori di lavoro non tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., Certificato di iscrizione all'Ordine e/o al Collegio professionale e la copia del Certificato di attribuzione P.IVA;
- Copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'azienda in corso di validità, debitamente firmata.
- Per ogni lavoratore per il quale si chiede l'incentivo (indicato nell'Allegato 3), copia di UNILAV di assunzione, Contratti di lavoro/Lettera di assunzione, fotocopia del documento di identità in corso di validità, Mod. C2 storico, rilasciato dal competente Centro per l'impiego.

La succitata documentazione dovrà essere inoltrata **ESCLUSIVAMENTE** tramite raccomandata A.R., pena nullità, in busta chiusa, a partire dal termine indicato nel precedente art. 5, attraverso i servizi postali autorizzati all'invio di plichi raccomandati, che garantiscono la tracciabilità dell'invio (data, ora, secondi - si specifica che nel caso in cui l'identificativo della raccomandata non recasse l'indicazione dei secondi, si procederà ad assumere come riferimento il 59° secondo del minuto indicato), al seguente indirizzo: REGIONE CALABRIA - Dipartimento 10 – Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Volontariato e Cooperazione - Via Lucrezia della Valle, snc. - 88100 – Catanzaro, avendo cura di apporre sulla busta la dicitura **“Incentivi sotto forma di Concessione di un credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile, attraverso l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Calabria”**, nonché gli estremi identificativi del mittente (indirizzo, recapito telefonico, e-mail). Per l'inoltro delle domande dovranno essere utilizzati i modelli allegati appositamente predisposti dall'Amministrazione Regionale, debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa.

Lo sportello di ricezione delle domande, sarà attivo fino al 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione sul BURC del presente Avviso Pubblico. L'Amministrazione Regionale si riserva, con apposito atto, di disporre la riapertura dello sportello di ricezione delle domande.

Art.7 Procedura di valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze avrà carattere amministrativo e riguarderà esclusivamente il possesso dei requisiti in capo ai beneficiari e ai destinatari dell'intervento, secondo le procedure a sportello di cui al D.Lgs. n. 123/1998.



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

Una Commissione, nominata con successivo atto, procederà ad effettuare l'istruttoria valutativa delle domande. Detta Commissione esaminerà la documentazione contenuta nei plichi pervenuti e procederà a definire gli elenchi dei soggetti ammissibili e ammessi a finanziamento secondo l'ordine cronologico di partenza delle stesse, secondo le modalità indicate all'art. 6.

I plichi, previa acquisizione al Protocollo Generale, saranno trasmessi, alla Commissione d'istruttoria valutativa, dal Responsabile del Procedimento, allegando l'elenco degli stessi ordinato secondo l'ordine cronologico di partenza per come risultante dalle etichette apposte dai servizi postali autorizzati.

La Commissione d'istruttoria valutativa, trasmetterà gli elenchi degli esiti della valutazione al Responsabile del Procedimento, che provvederà a predisporre i relativi Decreti di approvazione.

Gli esiti della valutazione saranno comunicati ai soggetti interessati, attraverso la pubblicazione sul BURC e sul portale del Dipartimento Lavoro, nella sezione dedicata al Credito d'imposta.

Avverso gli esiti della valutazione, è consentita opposizione, da indirizzare al Dirigente del Settore Lavoro del Dipartimento 10, entro e non oltre 30 giorno dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURC.

Art 8 Modalità di erogazione degli incentivi

Gli aiuti previsti dall'Avviso saranno concessi attraverso il meccanismo del credito di imposta.

Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 successivamente alla *comunicazione* dell'accoglimento dell'istanza di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7 e dopo presentazione e verifica amministrativa-contabile della documentazione tesa a dimostrare i costi salariali effettivamente sostenuti.

Per come previsto dal Decreto Legislativo 9-7-1997, n° 241, modificato dal Decreto Legge n° 76 del 28-6-2013, all'art. 2, comma 9, la data ultima, per la compensazione del credito concesso, è fissata al 15-05-2015, salvo ulteriori proroghe.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo indicato sulla base della convenzione tra la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate.

Art. 9 Cause di esclusione

Nel valutare la sussistenza dei requisiti richiesti saranno considerati motivi di esclusione:

- la presentazione delle istanze con modalità diverse da quelle previste dall'art. 5 del presente Avviso;
- l'assenza delle diciture previste sul frontespizio delle buste che determini la non identificabilità dell'oggetto o l'anonimato;
- la presentazione da parte di soggetti diversi dai beneficiari definiti all'art. 3;
- la presenza di destinatari diversi da quelli di cui all'art. 3, del presente Avviso Pubblico;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

- la mancata chiusura delle buste;
- l'assenza di uno dei documenti cartacei prescritti agli artt. 5 e 6 o di una delle dichiarazioni ivi contenute;
- la mancata sottoscrizione della documentazione (anche nel caso di un solo documento non sottoscritto).

Art. 10 Base giuridica comunitaria per gli aiuti e regole di cumulo.

I contributi di cui al presente Avviso si configurano come aiuto di Stato e sono assegnati ed erogati agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni.

La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso, è il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008, in particolare l'art. 40, che disciplina aiuti per l'assunzione di lavoratori "svantaggiati" e molto svantaggiati definiti tali ai sensi dell'art. 2, punto 18 e 19 del medesimo disposto normativo.

Il presente Avviso, inoltre, prevede il rispetto della pertinente normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondo Strutturali e di Fondo Sociale Europeo in particolare.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'articolo 4. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione.

L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.

In caso di dimissioni volontarie del lavoratore per il quale l'azienda ha beneficiato dell'agevolazione prima dei tre anni (due per le p.m.i) previsti per la conservazione del posto di lavoro, si ha diritto ad un riconoscimento parziale dell'agevolazione in proporzione al numero di giorni di durata del rapporto di lavoro. E' ammessa la sostituzione dello stesso, al fine di continuare a maturare il credito fino all'importo massimo concesso, con altro lavoratore avente pari requisiti ed assunto nella finestra temporale prevista dal presente Avviso Pubblico.

Art. 11 Verifiche e controlli

La Regione Calabria al fine di verificare l'effettiva continuità e conformità delle assunzioni nonché la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, procede ad effettuare le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sia in forma diretta che mediante strutture convenzionate. Tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili di cui all'art. 10 dovrà essere tenuta a disposizione presso le sedi (amministrative e/o operative) dei beneficiari.

L'Agenzia delle Entrate effettuerà le proprie ordinarie attività di controllo in merito al rispetto della normativa fiscale.

Art. 12 Cause di decadenza

Il diritto al credito d'imposta decade:



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

- a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
- c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14 Maggio 2011 e il 13 Maggio 2013, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva quanto statuito dalla medesima lettera a).

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla citata lettera c) è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 13 Recupero del credito per indebito utilizzo

Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura superiore all'ammontare concesso, la Regione procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

L'indebita fruizione può anche essere accertata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle proprie ordinarie attività di controllo.

Art. 14 Risorse finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso Pubblico sono complessivamente disponibili € 25.000.000,00 a valere sui fondi del P.O.C. Regione Calabria.

Art. 15 Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si rende noto che:

- tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito del percorso previsto dal presente Avviso Pubblico saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Repubblica italiana



Regione Calabria
Dipartimento 10

- il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici. In particolare, i dati raccolti verranno inseriti in un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire nella Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 276/2003 o nei registri degli aiuti concessi, istituiti a livello regionale o nazionale;
- il titolare del trattamento è la Regione Calabria – Dipartimento 10 Lavoro, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato;
- i dati potranno essere comunicati ai diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'iniziativa. In ogni caso, la comunicazione riguarderà esclusivamente i dati necessari per i fini di volta in volta individuati;
- in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del CPI di riferimento.

Art. 16 Informazioni sul Procedimento Amministrativo e Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi" è il Funzionario del Settore Lavoro, Dott. Renato Scrivano.

Tutte le comunicazioni di carattere generale (in particolare: convocazioni alla firma, comunicazioni di autorizzazione alla compensazione, ecc.), rivolte ai soggetti interessati, si intenderanno validamente notificati agli stessi, mediante pubblicazione sul portale www.regione.calabria.it/formazione lavoro/, nella sezione dedicata al Credito d'imposta.

Tutte le altre comunicazioni, dirette specificatamente ai singoli soggetti beneficiari, saranno effettuate mediante l'invio agli indirizzi e-mail (ordinario e/o certificata) indicati all'atto della domanda.

Art. 17 Pubblicità dell'Avviso

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino della Regione Calabria (BURC), sul sito internet www.regione.calabria.it/formazione lavoro/, e sarà data notizia della sua pubblicazione a mezzo stampa.

Il testo del presente Avviso Pubblico e la modulistica allegata sono reperibili sul sito www.regione.calabria.it/formazione lavoro/.

Richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso potranno essere presentate esclusivamente mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica evidenziato sul sito prima citato. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima a mezzo pubblicazione sul sito www.regione.calabria.it/formazione lavoro/, nella sezione relativa all'Avviso in oggetto, al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

Art. 18 - Indicazione del Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Catanzaro.